

[REDACTED]

Sent. 6175/06
4655/06

N. 38788/2001

[REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - IV Sez. CIVILE

nella persona del Dott. Gianna Vallescura, ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di
ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di
citazione notificato in data 22/25.6.2001

DA

[REDACTED] rappresentato e
difeso dall'avv. [REDACTED] presso il cui
Studio, [REDACTED] è elettivamente domiciliato,
per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] in persona
[REDACTED] e rappresentante legale pro tempore sig.
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED] presso il cui Studio, [REDACTED]

[redacted] e elettivamente domiciliata per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E CONTRO

[redacted] - in persona del titolare [redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio [redacted]

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: vendita di cose immobili

CONCLUSIONI: per l'attrice, come da foglio allegato

CONCLUSIONI: per la convenuta, come da foglio allegato

CONCLUSIONI: per la terza chiamata, come da foglio allegato

← SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22/25.6.2001, il sig. [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la società [redacted] premettendo:

-di aver acquistato dalla Società convenuta - per atto 13.6.2001 [redacted] - l'unità immobiliare sita in [redacted]

-che nel corso dei lavori di ristrutturazione di detta unità erano emerse gravi carenze strutturali riguardanti la

soletta di calpestio, il tetto di copertura e la relativa coibentazione;

- di aver denunciato ritualmente i vizi e difetti, anche per tramite del progettista [REDACTED] peraltro riconosciuti dalla venditrice più volte dichiaratasi disponibile a porvi rimedio, senza tuttavia provvedervi ;

-che le citate carenze strutturali avevano altresì causato danni ad altre unità immobiliari dello stabile, tanto da indurre i terzi danneggiati a promuovere giudizio di accertamento tecnico preventivo;

- che dalla consulenza tecnica resa nel procedimento così instaurato era emerso che "il tetto non è dotato di alcuna protezione contro le infiltrazioni, ad esempio guaina impermeabilizzante, scossalina in rame ecc..., i listelli in legno, poggiategole, non sono stati sostituiti e non è stato ratificato l'interasse degli stessi..., i pannelli di [REDACTED] sono stati inseriti in modo approssimativo senza che siano stati curati i raccordi e le sigillature";

- di aver dovuto provvedere, nell'inerzia di [REDACTED] a proprie cure e spese alle opere di consolidamento, nonché alla eliminazione dei vizi e difetti, sopportandone integralmente i relativi costi per complessive lire 102.240.000;

tanto premesso, l'attore chiedeva che accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta Società in ordine alle obbligazioni contrattuali assunte e, comunque, accertati i vizi e difetti dell'unità immobiliare di cui è

causa, [redacted] e condannata al pagamento, in suo favore, dell'importo di lire 102.240.000, o di quella diversa misura statuenda, oltre interessi. Instava altresì l'attore perché la Società convenuta fosse tenuta a garantire e manlevare esso Paolo Dameno Rota nei confronti dei terzi per ogni ipotesi di danno e/o responsabilità conseguente ai vizi e difetti della cosa venduta. Spese rifuse.

Instauratosi il contraddittorio, [redacted] srl chiedeva:

-in via preliminare di rito, autorizzarsi la chiamata in causa della [redacted] di [redacted], per sentirla dichiarare obbligata a tenere indenne e manlevare e/o comunque a risarcire a [redacted] tutte le somme che la convenuta fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'attore e, previo accertamento dell'inadempimento del contratto di appalto inter partes, relativamente ai lavori di ristrutturazione della copertura dello stabile in oggetto, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti da [redacted] srl, da quantificarsi in corso di causa;

-in via preliminare, ritenuta la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., stante la genericità della esposizione degli elementi in fatto e in diritto e delle ragioni della domanda, assegnare all'attore termine perentorio per l'integrazione della domanda;

-nel merito, respingere la domanda siccome infondata e non provata.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva con comparsa depositata il 23.1.2002 la Italcostruzioni di M [REDACTED] e contestando la fondatezza delle domande svolte dall'attore ed eccependo, nei confronti della Società convenuta, la prescrizione ex art. 1667 III co. c.c. e la decadenza dell'azione di garanzia spiegata con l'atto di chiamata in causa ai sensi del II comma della medesima norma.

La terza chiamata contestava inoltre che le opere in relazione alle quali la convenuta aveva formulato le proprie doglianze fossero state appaltate alla Italcostruzioni.

Veniva esperito il tentativo di conciliazione fra le parti, peraltro con esito negativo.

Ammesse ed espletate le prove orali, come da ordinanza riservata in data 27.2.2003, e quindi, su richiesta della convenuta [REDACTED] srl, anche consulenza tecnica d'ufficio, la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe all'udienza del 12/1/06, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare sollevata dalla Società convenuta, è infondata posto che non può ritenersi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 n.4 c.p.c., contenendo l'atto stesso, anche se sinteticamente, sia le ragioni poste a fondamento della domanda (acquisto dell'immobile e sussistenza di vizi e difetti nell'immobile compravenduto) sia la tutela richiesta (risarcimento dei costi sopportati per la eliminazione dei vizi e difetti suddetti).

Nel merito, osserva il giudice che sulla sussistenza dei denunciati vizi afferenti la soletta di calpestio, il tetto di copertura e la relativa coibentazione dell'unità immobiliare per cui è causa, non possono sussistere dubbi.

La circostanza è stata confermata in sede istruttoria dai testi arch. [REDACTED], [REDACTED], ing. [REDACTED] e [REDACTED]. In particolare, l'arch. [REDACTED], che nel settembre del 1999 fu incaricato dal dott. [REDACTED] di elaborare un progetto per la ristrutturazione dell'immobile acquistato - un sottotetto al rustico avente i volumi sufficienti per destinarla ad uso abitativo, alla stregua della legge regionale per il recupero della volumetria dei sottotetti che ciò consentiva - ha confermato che le strutture portanti e la relativa orditura del tetto erano in parte ammalorate e presentavano fessurazioni; che le lastre di Isotec ivi posate non erano tra loro raccordate e non

garantivano coibentazione e che non erano perpendicolari alla linea di colmo del tetto; che mancava la guaina di impermeabilizzazione di raccordo fra le lastre di Isotec e la gronda ed anche sulla linea di colmo; che diverse tegole erano scivolate verso la gronda in quanto carenti di un appiglio sulle lastre di Isotec e che la gran parte delle tegole esistenti erano^o spostate dalla loro sede perché mancanti dei relativi ganci.

Il teste ing. ██████ - all'epoca dei fatti incaricato dall'arch. Acchiappati di eseguire una perizia avente ad oggetto accertamenti sulla statica dell'immobile, ha confermato di avere rilevato che "erano ammalorate alcune travi dell'orditura principale del tetto", confermando altresì la propria perizia 24.7.2000 nella quale si evidenziava quanto alla soletta dell'immobile, poiché inidonea a reggere normali carichi di peso, la necessità di realizzare "un sottofondo in materiale alleggerito in quanto un eventuale getto di calcestruzzo di 4 cm. peserebbe da solo 1.0 kN/m²" (doc.3), non potendo realizzarsi con tavolati "che porterebbero il carico oltre il consentito ed indurrebbero nell'impalcato delle flessioni elevate, con il possibile formarsi di fessure negli elementi a lui vincolati (controsoffitti e tavolati)" (doc. 13 attore).

Giova in proposito evidenziare che lo stesso legale rappresentante sig. Alessandro Frescura nell'interrogatorio reso all'udienza del 19.11.03, ha ammesso che nel

sottotetto in questione aveva fatto eseguire lavori di rifacimento del pavimento con travi e cemento, riducendo lo spessore di circa dieci centimetri rispetto a quello originario.

Sul punto, il teste [REDACTED], dell' [REDACTED] [REDACTED] che aveva ricevuto dall'arch. [REDACTED] e dal dott. [REDACTED] l'incarico di ristrutturare il sottotetto per cui è causa, ha affermato di aver "fatto delle gettate di calcestruzzo con rete elettrosaldata e tondini di ferro per rinforzare il pavimento", confermando altresì i denunciati vizi del tetto, a fronte dei quali lo stesso legale rappresentante della [REDACTED] sig. [REDACTED] dopo averne preso visione in cantiere, lo aveva invitato a redigere un preventivo da inviare urgentemente alla [REDACTED] srl al numero di fax dal predetto indicato: fax puntualmente inviato, ma rimasto senza risposta.

Ha aggiunto il teste D. [REDACTED] di avere personalmente sentito il sig. [REDACTED] dichiarare verbalmente al dott. Dameno e all'arch. [REDACTED] che se l'Impresa alla quale a suo tempo aveva appaltato la ristrutturazione dell'immobile "non avesse provveduto a ristrutturare il tetto e la soletta, ne avrebbe risposto lui e poi si sarebbe accordato con l'impresa... alla quale doveva ancora cento milioni circa e non li avrebbe più dati a causa di questi difetti".

Può dunque ritenersi provato che lo stesso legale rappresentante della Società convenuta abbia

sostanzialmente riconosciuto l'esistenza, nell'immobile venduto all'attore, dei vizi come sopra precisati, vizi occulti perché manifestatisi solo nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare per cui è causa, affidati dal dott. [REDACTED] all'arch. [REDACTED], posto che l'immobile, dotato di perlinatura nuova all'interno, anche nel controsoffitto, non ne consentiva un preventivo accertamento quanto alla debolezza della soletta e che soltanto nel rifacimento della porzione di tetto di competenza dell'appartamento - reso necessario dall'apertura di tre cappuccine e dalla formazione di un terrazzino come richiesto ed autorizzato dal Comune di Milano - si erano evidenziati i difetti tutti del tetto di recente ristrutturato.

Di tali accertati vizi strutturali dell'immobile acquistato, l'attore - che li ha tempestivamente denunciati, sia personalmente, sia per tramite del proprio direttore dei lavori, tanto da indurre il legale rappresentante di [REDACTED] ad effettuare più sopralluoghi nel cantiere sia con propri tecnici, sia con lo stesso sig. Mazza di Italcostruzioni - ha diritto, come richiesto, di essere garantito dalla venditrice [REDACTED] Immobiliare srl, ex art. 1490 e 1494 c.c.. e, in particolare, di ottenere nei limiti di cui in seguito, il pagamento della somma occorsa per l'eliminazione dei vizi afferenti il tetto e la soletta dell'immobile compravenduto.

Si sottolinea, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che questo giudice, condividendola, fa propria, che ~~l'~~azione di risarcimento danni come sopra proposta dall'acquirente, ex art. 1494 c.c., non si identifica né con l'azione di esatto adempimento, né con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.. Invero, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore onde eliminare nel contratto lo squilibrio fra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente (Cass. 7718/2000).

Trattasi dunque di azione che è autonoma rispetto alle azioni redibitoria e quanti minoris e può essere esercitata pertanto anche da sola purchè ricorrano i presupposti - comuni anche alle altre due azioni - della tempestiva denuncia e dell'esistenza dei vizi, e la colpa del venditore, requisito richiesto per l'azione risarcitoria (Cass. 15104/00); ~~con~~ la precisazione che ai fini del risarcimento del danno spettante al compratore per i vizi della cosa venduta, l'art. 1494 c.c. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di

aver ignorato senza sua colpa i vizi medesimi (Cass. 4464/97;7863/95).

Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, non risulta alcun idoneo comportamento positivo del venditore teso a controllare l'assenza di vizi nell'immobile compravenduto, ed anzi deve ritenersi, alla stregua degli atti processuali e della compiuta istruzione, che [redacted] srl - pur trasferendo al signor [redacted] l'appartamento ad uso abitazione per cui è causa sito nel Condominio in Milano, Corso Concordia, 2 angolo viale Premuda "con la corrispondente quota proporzionale di comproprietà sugli enti e spazi comuni condominiali, tali per legge o per regolamento", comprensiva ovviamente anche del tetto dello stabile (cfr. rogito notaio dr. Guidi)- non ebbe a notiziare in alcun modo l'acquirente delle precarie condizioni della soletta del sottotetto e del manto di copertura dello stabile ristrutturati.

La consulenza tecnica espletata ha evidenziato che i lavori eseguiti dall'attore tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001, a mezzo dell' [redacted] di [redacted] Alessandro, sotto la direzione dei lavori dell'arch. [redacted] M. [redacted], sono quelli relativi alla D.I.A. presentata al Comune di Milano l'8.3.2000 e degli stessi - come precisati ai numeri 1-7 della relazione, solo le opere eseguite di cui ai numeri: 1) rifacimento del tetto; 2) rinforzo della soletta del sottotetto; 3) rinforzo della struttura lignea delle falde del tetto, sono certamente

attinenti alla ristrutturazione del tetto e della soletta e, dunque, dovute da necessità strutturali, mentre le ulteriori opere descritte sub "nn. 4-5-6-7- sono relative ad opere proprie dell' eseguita ristrutturazione di tutto il sottotetto che, così... cambia destinazione , diventando una vera e propria mansarda per signorile abitazione" (pag.5 c.t.u.).

Ha precisato il Consulente d'Ufficio, arch. [REDACTED], che l'ipotizzabile costo dei lavori relativi alle voci nr. 1-2-3- tenuto conto delle fatture emesse dalla [REDACTED] per "lavori di rinforzo della soletta (lire 34.000.000 IVA esclusa) e sostituzione di travi nel tetto e rifacimento della falda con fornitura e posa di tegole marsigliesi e lastre di Isotec" (lire 51.200.000 IVA esclusa), va determinata nella minore complessiva somma di lire 74.000.000 (ora € 38.217,81) IVA (20%) esclusa, stante il carattere e la "specificità" dei lavori tipici della "straordinaria manutenzione" che impongono una diversa organizzazione di cantiere e di programmazione rispetto ai grandi lavori edili, sì che la relativa quantificazione va determinata non tanto con computo metrico estimativo delle opere, quanto con individuazione della mano d'opera resasi necessaria per lo svolgimento dei lavori.

Tali argomentazioni, congrue e condivisibili, vengono fatte proprie dal Tribunale.

Per le considerazioni tutte che precedono, operata la necessaria distinzione tra i due costi sopra cumulativamente ritenuti dal CTU in complessive lire 74.000.000, che - secondo le indicazioni dal predetto fornite - si determinano nei rispettivi importi imponibili di lire 29.518.000 (oggi € 15.244,77) e lire 44.482.000 (oggi € 22.973,03), la convenuta Ve. Va Immobiliare srl va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di C 15.244,77, oltre IVA, e così di € 18.293,72 per i subiti danni alla soletta del proprio sottotetto, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso alla data della presente pronunzia, oltre interessi legali sulla predetta somma rivalutata anno per anno e interessi legali da oggi al saldo sulla somma finale liquidata.

L'ulteriore somma di € 22.973,03, oltre IVA, afferente alle opere eseguite per il rifacimento del tetto di cui ai punti 1) e 3) della espletata consulenza d'ufficio, non può essere liquidata in favore dell'attore per i seguenti motivi: trattasi di spesa che concerne il manto di copertura dell'edificio condominiale - e dunque, di proprietà e nel possesso comune (art. 1117 cod. civ.) non risultando il contrario dal titolo - relativamente alla quale il dott. ██████████ può chiedere il rimborso nei limiti della propria quota millesimale.

Peraltro, dagli atti di causa non emerge quale sia detta quota risultando dall'atto di vendita notaio Guidi 13.6.2001 a rep. n. 42459 racc. 6773 (doc. 1 attore) : "A

quanto in contratto compete la corrispondente quota proporzionale di comproprietà sugli enti e spazi comuni condominiali, tali per legge o per regolamento", senza alcuna ulteriore indicazione quantitativa della quota in oggetto, si che non può provvedersi alla determinazione del ritenuto danno nei sensi sopra esposti.

Ad analoga declaratoria di rigetto deve pervenirsi con riguardo all'ulteriore domanda formulata dall'attore al fine di essere manlevato e garantito da Ve.Va "nei confronti di terzi per ogni ipotesi di danno e/o responsabilità conseguente ai vizi e difetti della cosa venduta", non potendosi emettere una condanna generica per eventuali, non meglio precisati danni, che dovessero in futuro verificarsi a carico di terzi.

La terza chiamata Italcostruzioni di Mazza Raffaele, impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione nel fabbricato di Corso Concordia n. 2 Milano appaltati dalla [REDACTED] srl, ivi compresi quelli attinenti alla soletta del sottotetto e alla copertura dello stabile per cui è causa, è tenuta a manlevare e tenere indenne la Società appaltante dell'importo come sopra ritenuto spettante all'attore, posto che le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla Italcostruzioni, sono infondate. Lp

Invero, i vizi occulti scoperti solo nel corso della ristrutturazione dell'unità immobiliare acquistata dal dott. [REDACTED], per quanto in precedenza argomentato,

risultano tempestivamente da questi denunciati a [redacted] srl ed altrettanto tempestiva deve ritenersi, alla stregua degli atti di causa, la denuncia dei vizi predetti da parte della Società convenuta al proprio appaltatore.

In proposito i testi [redacted], [redacted] e [redacted] hanno riferito che nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla Società venditrice, per tramite del proprio legale rappresentante sig. [redacted] e di un tecnico della stessa, tale sig. [redacted] allorquando erano stati contestati i vizi strutturali in esame, era presente anche Mazza Raffaele di Italcostruzioni.

In particolare, il teste D'Agostino ha riferito che "venne in cantiere un signore che si qualificò come colui che aveva fatto tetto e soletta" e l'arch. [redacted] ha precisato che [redacted] (id est [redacted]) era presente in cantiere il 22.5.2000 per le verifiche del caso in relazione ai danni strutturali denunciati e che "gli incontri erano avvenuti per stabilire assieme di chi fosse la competenza del rifacimento delle parti non eseguite a regola d'arte". La teste [redacted] pur non presente agli incontri, ha affermato che ci furono degli appuntamenti in cantiere tra [redacted] e l'arch. A [redacted] essendo stati da essa stessa fissati in luogo e di aver quindi appreso della presenza dei partecipanti ai sopralluoghi dall'arch. [redacted].

Si osserva poi che "In tema di appalto la prescrizione biennale di cui all'art. 1667, comma 3, c.c. opera per

tutte le azioni di cui all'art. 1668 c.c., ma non per le comuni azioni contrattuali e per l'eventuale connessa azione di risarcimento del danno" (Cass. n. 14239/99) e che nella specie la committente ha esercitato l'azione di rivalsa contro l'appaltatore per le somme erogate a terzi per il risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione dell'opera appaltata e dunque, una ordinaria azione contrattuale soggetta come tale all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Del pari infondata deve ritenersi l'eccezione della terza chiamata relativa all'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo dell'appalto che comporterebbe accettazione dell'opera da parte dell'appaltante, dovendosi ritenere comunque esclusi vizi e difetti occulti di cui parte committente abbia avuto cognizione, come nel caso di specie, solo successivamente all'avvenuto pagamento.

La terza chiamata contesta infine anche la corrispondenza tra le opere eseguite e il capitolato dei lavori che risulta prodotto in giudizio da [REDACTED] e da [REDACTED], perché non sottoscritto.

La contestazione appare priva di pregio per quanto dianzi riferito sulle testimonianze rese dai su indicati testi, che trova ulteriore riscontro nelle deposizioni testimoniali dell'ing. [REDACTED] e dei sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] ed alla stregua della documentazione versata in atti.

La domanda di riduzione e di restituzione del corrispettivo proposta in via autonoma da [redacted] srl contro Italcostruzioni di [redacted] a con l'atto di chiamata della terza in causa e ribadita nelle precisate conclusioni, non può trovare accoglimento in quanto mai argomentata in corso di causa, nè supportata con riguardo all'onere probatorio che alla chiamante incombeva con rigore, potendo la domanda stessa eventualmente comportare una ingiusta locupletazione per la convenuta.

Le spese di lite nel rapporto [redacted] vengono poste a carico di quest'ultima, per la sua sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Di dette spese la Società convenuta dovrà essere tenuta indenne dalla terza chiamata.

Nel rapporto [redacted] srl/ I [redacted] di [redacted], le spese di lite, come in dispositivo liquidate, vengono compensate per la metà, atteso il rigetto della domanda autonoma dalla prima formulata nei confronti della seconda, restando l'ulteriore metà a carico della terza chiamata, ex art. 91 c.p.c..

Le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, tenute conto dei motivi per i quali è stata dal G.U. disposta e dell'esito della stessa, vengono poste definitivamente a carico solidale della convenuta e della terza chiamata nella misura di $\frac{1}{2}$ e per $\frac{1}{2}$ a carico dell'attore. A

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - Sezione IV Civile -
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
57688/02 R.G. ogni contraria istanza, deduzione ed ec-
cezione respinta, così provvede:

1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di parte
attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta [REDACTED]
[REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED]
della somma di € 18.293,72 , oltre accessori, come da
motivazione;

2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del
giudizio che liquida in complessivi € 9.443,71 di cui: €
401,71 per spese, € 2.642,00 per diritti ed € 6.400,00 per
onorari, oltre oneri di legge e rimborso spese generali
secondo T.F.;

3) condanna la terza chiamata [REDACTED] di [REDACTED]
[REDACTED] a manlevare e tenere indenne la convenuta [REDACTED]
[REDACTED] dalle somme tutte come sopra dovute a parte
attrice;

4) respinge la domanda di riduzione e di restituzione del
corrispettivo proposta da [REDACTED] [REDACTED] srl contro
Italcostruzioni di [REDACTED];

5) condanna la terza chiamata a rifondere alla convenuta la
metà delle spese di lite liquidate per l'intero in
complessivi € 11.672,03 di cui: € 1.072,03 per spese, €
4.700,00 per diritti ed € 5.900,00 per onorari, oltre oneri
di legge e rimborso spese generali secondo T.F.,

dichiarando l'ulteriore metà delle spese compensata fra dette parti;

6) pone definitivamente a carico solidale della convenuta e della terza chiamata, nella misura di $\frac{1}{4}$, e a carico dell'attore, nella misura di $\frac{1}{4}$, le spese di C.T.U., liquidate con provvedimento del G.I. in data 6.4.05 in complessivi € 3.100,00 oltre Iva.

Così deciso in Milano il 23 maggio 2006.

IL GIUDICE

(Dott. Gianna Vallescura)

